Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 19 giugno 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1973, registro n. 13, foglio n. 205

PETITTO Remo, nato a Frascati (Roma) il 3 febbraio 1890, distretto militare di Roma:

Gli sono ripristinate dal 17 ottobre 1972 le decorazioni al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra, revocategli con regio decreto 3 settembre 1936.

(8157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 5 giugno 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIE D'ORO

ARTIANO Salvatore, il 26 settembre 1970 in Napoli. — Mosso dai più elevati impulsi di generoso ardimento, non esitava a contrastare la fuga di alcuni rapinatori armati, che, fatta irruzione nell'ufficio cassa di un autoparco municipale, si erano impossessati dei fondi destinati alle paghe dei dipendenti. Pur conscio del mortale pericolo, cui andava incontro, agguantava quello fra essi, che era in possesso del denaro, e l'avvinghiava con tutte le forze nel tentativo di immobilizzarlo. Fatto, infine, segno a ripetuti colpi d'arma da fuoco e accasciatosi gravemente ferito al suolo, in un estremo eroico sforzo, tentava ancora invano di fermare i sanguinari malviventi. Magnifico esempio di elevate virtù civiche e di cosciente sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria di MARNATI Edoardo, il 30 giugno 1970 in Bareggio (Milano). — Accortosi che un amico, con il quale era intento a giuocare in riva ad uno stagno stava per essere inghiottito dalle acque, in cui era accidentalmente scivolato, con sereno sprezzo del pericolo e generosa abnegazione, non aveva alcuna esitazione ad accorrere, malgrado la giovanissima età, in suo soccorso, ma, stremato dallo sforzo, scompariva anch'egli sott'acqua, vittima del suo encomiabile, altruistico slancio.

Alla memoria di MAGNANI Giovanni, l'8 luglio 1971 in Tavagnacco (Udine). — Scorte due donne che, nel maldestro tentativo di spegnere l'incendio di un ciclomotore, rischiavano di provocarne lo scoppio, non esitava, con generosa abnegazione ed assoluto sprezzo del pericolo, ad accorrere in loro aiuto. Mentre procedeva al soffocamento dell'incendio, veniva, però, investito dal carburante fuoriuscito per la esplosione del serbatoio e decedeva in seguito alle gravissime ustioni riportate, restando vittima delle sue eccezionali virtù civiche e del profondo senso di umana solidarietà.

MEDAGLIE DI BRONZO

MELI Giuseppe, vigile urbano il 22 agosto 1970 in Palma Montechiaro (Agrigento). — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, non esitava, unitamente ad altri animosi, ad affrontare un pericoloso omicida, consegnandolo agli organi di polizia dopo averlo disarmato.

NAPOLI Giuseppe, vigile urbano il 22 agosto 1970 in Palma Montechiaro (Agrigento). — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, non esitava, unitamente ad altri animosi, ad affrontare un pericoloso omicida, consegnandolo agli organi di polizia dopo averlo disarmato.

ZARBO Carlo, vigile urbano il 22 agosto 1970 in Palma Montechiaro (Agrigento). — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, non esitava, unitamente ad altri animosi, ad affrontare un pericoloso omicida, consegnandolo agli organi di polizia dopo averlo disarmato.

PASTORINO Quinto, vigile del fuoco il 23 ottobre 1970 in Battipaglia (Salerno). — Malgrado fuori servizio ed in abiti civili, non esitava, con generoso ardimento, ad addentrarsi in una casa in fiamme, per allontanarne una bombola di gas e scongiurare, così, l'immanente pericolo di più gravi danni.

VIRGILIO Luigi, appuntato della guardia di finanza il 23 novembre 1970 in Foggia. — Con pronta determinazione e sereno sprezzo del pericolo non esitava ad affrontare, unitamente ad un commilitone, un malvivente armato e, dopo breve inseguimento, riusciva ad immobilizzarlo ed a disarmarlo, assicurandolo alla giustizia.

DURA Antonio, guardia di finanza il 23 novembre 1970 in Foggia. — Con pronta determinazione e sereno sprezzo del pericolo non esitava ad affrontare, unitamente ad un commilitone, un malvivente armato e, dopo breve inseguimento, riusciva ad immobilizzarlo ed a disarmarlo, assicurandolo alla giustizia.

SANZO Liborio, vigile urbano scelto il 21 gennaio 1971 in Palermo. — Con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, si lanciava all'inseguimento di un malvivente, che aveva, poco prima, rapinato due dipendenti di un istituto di credito. Il suo tempestivo e deciso intervento valeva a far recuperare la refurtiva.

(7878)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972, n. 1169.

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori ad accettare una eredità.

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità lasciata, alla sezione provinciale di Trento, dalla signora Canziani Nella con testamento olografo in data 26 novembre 1969 depositato e pubblicato con verbale in data 3 aprile 1970, n. 8256 di repertorio a rogito del dott. Pierluigi Mott, notaio di Trento, consistente, al lordo delle passività, in una quota parte (due terzi) della proprietà di due appartamenti siti in Roma, via Collalto Sabino, n. 52, piano 6°, int. 16 e viale Libia, n. 209, scala *C*, 1° piano, int. 4, rispettivamente del valore totale di L. 9.000.000 e di L. 14.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 86. — VALENTINI

LEGGE 6 giugno 1973, n. **306.**

Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità alle norme per il riordinamento della sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, viene istituito l'Istituto sperimentale per il tabacco con sede in Scafati.

Art. 2.

L'Istituto sperimentale per il tabacco provvede agli studi e alle ricerche riguardanti: la genetica, il miglioramento e la costituzione delle varietà coltivate, il controllo della produzione e della certificazione del seme; la biochimica; le tecniche di coltivazione e di cura; la difesa fitosanitaria in campo e in magazzino; le tecniche di lavorazione, di fermentazione e di trasformazione del tabacco, nel quadro delle esigenze dell'industria manifatturiera, nonché le indagini economiche sulla produzione, lavorazione e commercio del tabacco.

L'Istituto è articolato in sei sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Lecce, Bovolone e Roma. Le funzioni, i programmi, le attrezzature ed i relativi mezzi finanziari delle singole sezioni saranno determinati nel programma di riordinamento dell'Istituto, che dovrà assicurare e definire una relativa autonomia operativa delle sezioni. In particolare la sezione operativa di Lecce dovrà disporre della sezione di biochimica e del tabacchificio sperimentale anche per la trasformazione e fermentazione dei tabacchi di seme levantino. I particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative sono determinati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 3.

L'Istituto sperimentale per il tabacco subentra a tutti gli effetti giuridici all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi che viene soppresso e il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui alla presente legge. L'Istituto stesso avrà in uso gli immobili, le attrezzature, le aziende ed i campi sperimentali siti in Scafati di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato alle condizioni ed al canone da stabilirsi con apposite convenzioni.

I trasferimenti in proprietà di detto patrimonio, limitatamente alle esigenze funzionali, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato all'Istituto sperimentale per il tabacco, verranno disposti con provvedimenti da emanarsi dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di scioglimento dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedendo alle operazioni di liquidazione, conserverà alla sua originaria destinazione in favore della tabacchicoltura salentina il patrimonio immobiliare e i laboratori di ricerca annessi, provenienti dalla sezione salentina di Lecce.

Art. 4.

Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria dell'Istituto sperimentale per il tabacco sono istituiti i ruoli del personale di cui agli allegati I e II alla presente legge le cui dotazioni organiche si fondono con quelle previste dagli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Per i posti di cui alle allegate tabelle, lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera la corrispondente diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo, qualora detti posti appartengano a ruoli la cui dotazione organica è fissata in una sola unità.

Il numero dei posti previsto al capitolo 1112 dell'allegato n. 3 della tabella n. 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 viene aumentato da 281 a 381.

Art. 5.

In conformità all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono organi dell'Istituto sperimentale per il tabacco:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il presidente;

3) il comitato scientifico;

4) il collegio dei revisori dei conti.

Per la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed è inoltre composto:

a) da tre rappresentanti dei tabacchicoltori, ivi compreso un rappresentante degli organismi cooperativi, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

b) da un rappresentante dei trasformatori scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in una terna proposta dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

c) da cinque esperti designati dalle Regioni che abbiano rilevanti interessi tabacchicoli;

d) da due funzionari di carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designati dal Ministro;

e) da un rappresentante del personale dell'Istituto;

f) da un esperto di chiara fama, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra docenti universitari di discipline interessanti l'agricoltura;

g) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il direttore dell'Istituto assume le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione ».

Per la composizione del comitato scientifico dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori delle sezioni operative centrali e periferiche, da due sperimentatori eletti ogni quattro anni dagli sperimentatori in servizio presso l'Istituto, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da un esperto designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Art. 6.

Per le proprie esigenze funzionali, l'Istituto sperimentale per il tabacco si avvale dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Può avvalersi altresì, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, dei fondi comunitari.

La spesa derivante dall'inquadramento del personale di cui alla presente legge fa carico alle disponibilità esistenti nei capitoli 1111 e 1112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in attività di servizio al 31 dicembre 1970, inquadrato e disciplinato dai regolamenti per il personale impiegatizio ed operaio approvati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro 16 gennaio 1964, è inquadrato direttamente nei ruoli del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria come segue:

il direttore nel ruolo dei direttori;

i capi servizio, i direttori di sperimentazione e i vice direttori di sperimentazione nel ruolo dei direttori di sezione;

i consiglieri tecnici nel ruolo degli sperimentatori;

gli impiegati del ruolo del personale amministrativo delle carriere direttive nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

gli appartenenti al ruolo tecnico della carriera di concetto nel ruolo degli esperti;

gli appartenenti al ruolo amministrativo della carriera di concetto nel ruolo dei segretari contabili;

gli appartenenti al ruolo del personale d'ordine e di dattilografia nel ruolo del personale esecutivo;

gli appartenenti al ruolo del personale d'anticamera nel ruolo degli uscieri;

gli appartenenti al ruolo degli autisti nel ruolo degli autisti.

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del personale di anticamera e degli autisti, che abbiano prestato per almeno tre anni mansioni come personale d'ordine e di dattilografia, saranno collocati, previo concorso riservato e purché in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, vengono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conservando la qualifica rivestita nel ruolo di provenienza.

Gli operai agricoli in servizio presso le sezioni di Scafati, Lecce e Bovolone dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati, con la qualifica di operaio comune — qualifica di mestiere: brac-

ciante agricolo — nei ruoli degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e destinati a prestare servizio presso le sezioni operative dell'Istituto sperimentale per il tabacco. In particolare valgono le seguenti norme: vengono inquadrati 45 operai di Scafati in servizio successivamente al 24 ottobre 1969, gli operai di Bovolone per un massimo di 10 unità e gli operai di Lecce per un massimo di 15 unità, che abbiano prestato almeno novanta giornate lavorative nel biennio 1969-1970 e che siano stati addetti a specifiche mansioni inerenti la sperimentazione.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo di cui al precedente comma, sono preferiti coloro che abbiano prestato servizio per un maggior numero di giornate lavorative e, a parità di queste ultime, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Le dotazioni organiche dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono complessivamente aumentate di 100 unità.

Gli operai di ruolo, con la qualifica di capo operaio ed in possesso di idoneo titolo di studio, potranno essere inquadrati, nei limiti delle disponibilità di organico, previo concorso riservato, nel ruolo degli esperti, purchè abbiano svolto ininterrottamente e con profitto mansioni di esperto per almeno 5 anni.

Gli operai di ruolo, con qualifica di capo operaio, che abbiano prestato, per almeno 3 anni, mansioni di dattilografia e di disegnatore, potranno essere inquadrati, nei limiti delle disponibilità di organico, previo concorso riservato e purchè in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai agricoli, inquadrati ai sensi dei precedenti commi, possono conseguire, mediante concorso interno, il passaggio nel ruolo dei preparatori, nel limite del 50 per cento della dotazione organica prevista per i preparatori dell'Istituto sperimentale per il tabacco.

Al concorso riservato per la nomina ad esperto, di cui al precedente settimo comma, possono essere ammessi anche gli operai agricoli, inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che abbiano svolto con profitto mansioni di esperto per almeno 8 anni e siano provvisti di idoneo titolo di studio.

Art. 8.

Il servizio prestato presso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dal personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 7, può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato anche per quanto riguarda il servizio non di ruolo ai sensi della legge 27 maggio 1966, n. 372.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione della iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

E' fatto divieto all'Istituto sperimentale per il tabacco di assumere a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma personale non di ruolo per l'assolvimento delle funzioni proprie dei posti dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 9.

Al personale di ruolo dell'Istituto sperimentale per il tabacco viene riconosciuta per metà l'anzianità di servizio prestato, in modo lodevole e continuativo, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli.

Il personale predetto conserva nella nuova posizione a titolo di assegno personale l'eventuale differenza fra gli assegni fruiti alla data di entrata in vigore della presente legge per stipendio e per premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, e lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo conseguiti nella nuova posizione.

L'assegno personale di cui al precedente comma è riassorbito con i futuri miglioramenti economici a carattere generale.

Art. 10.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari dell'Istituto sperimentale per il tabacco di cui all'articolo 1 della presente legge, l'amministrazione di questo sarà tenuta da un commissario nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, al quale sono conferiti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

La gestione commissariale non potrà durare oltre sei mesi.

Alla formulazione dei programmi di attività dell'Istituto sperimentale per il tabacco provvede, per il periodo della sua gestione, il commissario di cui al presente articolo, sentito il direttore dell'Istituto e i direttori delle sezioni operative centrali e periferiche.

Art. 11.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Allegato I

TABELLA *A*

CARRIERE DIRETTIVE SCIENTIFICHE

RUOLI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO

Ruolo dei direttori

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
825, 772, 609, 535	Direttore ordinario	1
443	Direttore straordinario	

Ruolo dei direttori di sezione

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
614, 564, 465, 443	Direttore di sezione ordinario	9
387	Direttore di sezione straordinario	

Ruolo degli sperimentatori

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
443, 387, 317, 243	Sperimentatore	25

TABELLA *B*

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
530	Ispettore generale	1
426, 387	Direttore di divisione	1
307	Direttore di sezione	—
257, 190	Consigliere	
		2

TABELLA *C*

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

RUOLO DEGLI ESPERTI

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Esperto capo	4
302, 260	Esperto principale	15
227, 188, 160	Esperto	16
		35

RUOLO DEI SEGRETARI CONTABILI

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	1
297, 255	Segretario principale	3
218, 178, 160	Segretario	3
		7

TABELLA *D*

RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	1
213, 183	Coadiutore principale	6
163, 133, 120	Coadiutore	7
		14

TABELLA *E*

RUOLO DEI PREPARATORI

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
143	Preparatore capo	35
133	Preparatore	
		35

RUOLO DEGLI USCIERI

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
165, 143	Commesso capo	2
133, 115, 100	Commesso	6
		8

RUOLO DEGLI AUTISTI

Numero parametro	Qualifica	Numero dei posti
133	Autista	4
		4

Allegato II

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO

Direttori	1
Direttori di sezione operativa	9
Sperimentatori	25
Segretari amministrativi	2
Esperti	35
Segretari contabili	7
Coadiutori	14
Preparatori	35
Uscieri	8
Autisti	4
TOTALE	140

LEGGE 6 giugno 1973, n. **307**.

Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1972 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani,

nonchè delle agenzie di stampa nazionali collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.

La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1972 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l'occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — TAVIANI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 giugno 1973, n. **308.**

Interventi finanziari a favore delle attività musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia e all'estero e di altre iniziative intese all'incremento e alla diffusione delle attività musicali, è costituito:

dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita la quota pari a due terzi del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Gli eventuali residui di gestione sui fondi di cui al presente articolo sono accantonati per essere utilizzati allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

Art. 2.

All'onere di lire 3.544.322.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo nell'anno 1973, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — BADINI CONFALONIERI — MALAGODI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. **309.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della Pace, in Palermo.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 21 novembre 1969, integrato con postilla 22 marzo 1971 e due dichiarazioni 23 marzo 1971 e 5 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Pace, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 92. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **310.**

Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, con sede in Roma.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, il testo dell'art. 3 dello statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, con sede in Roma, viene integrato in conformità della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera stessa nella seduta del 17 ottobre 1972.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 105. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973.

Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, numero 1285;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1931, n. 9132, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1932, registro n. 1, foglio n. 268, con il quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Verona;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia anzidetta, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente le acque sotterranee estratte a mezzo dei pozzi indicati nello stesso elenco;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge su detto schema di elenco disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 maggio 1969, n. 40, durante la quale non sono state presentate opposizioni, osservazioni e richieste;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto 12 novembre 1970, n. 1810;

Sentita la regione Veneta, giusta delibera in data 30 dicembre 1972, n. 64;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Verona, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 364

Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Verona

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Comuni toccati o attraversati	Dati catastali (portata derivata)
533	Pozzo zuccherificio n. 1	Legnano	Sezione *A*, foglio IV n. 81 - Port. mod. 0,14
534	Id. n. 2	Id.	Sezione *A*, foglio IV n. 81 - Port. mod. 0,125
535	Id. n. 3	Id.	Sezione *A*, foglio IV n. 81 - Port. mod. 0,50
536	Id. n. 4	Id.	Sezione *A*, foglio IV n. 81 - Port. mod. 0,14
537	Id. n. 5	Id.	Sezione *A*, foglio IV n. 81 - Port. mod. 0,14
538	Id. n. 6	Id.	Sezione *A*, foglio IV n. 81 - Port. mod. 0,14
539	Id. n. 7	Id.	Sezione *A*, foglio IV n. 81 - Port. mod. 0,50
540	Id. n. 8	Id.	Sezione *A*, foglio IV n. 81 - Port. mod. 0,50
541	Pozzo Galtarossa n. 1	Verona	Sezione *D*, foglio I n. 162 - Port. mod. 0,216
542	Id. n. 2	Id.	Sezione *D*, foglio I n. 162 - Port. mod. 0,10
543	Id. n. 3	Id.	Sezione *D*, foglio I n. 162 - Port. mod. 0,33
544	Id. n. 4	Id.	Sezione *D*, foglio I n. 162 - Port. mod. 0,50
545	Id. n. 5	Id.	Sezione *D*, foglio I n. 162 - Port. mod. 0,63
546	Id. n. 6	Id.	Sezione *D*, foglio I n. 162 - Port. mod. 0,63
547	Id. n. 7	Id.	Sezione *D*, foglio I n. 131 - Port. mod. 0,10
548	Id. n. 8	Id.	Sezione *D*, foglio I n. 131 - Port. mod. 0,63
549	Id. n. 9	Id.	Sezione *D*, foglio I n. 183 - Port mod. 0,63
550	Id. n. 10	Id.	Sezione *D*, foglio I n. 468 - Port. mod. 0,63
551	Pozzo Cartiera n. 3	Id.	Sezione *F*, foglio I n. 119 - Port. mod. 0,80
552	Id. n. 4	Id.	Sezione *F*, foglio I n. 119 - Port. mod. 0,80
553	Id. n. 5	Id.	Sezione *F*, foglio I n. 351 - Port. mod. 0,80
554	Id. n. 6	Id.	Sezione *F*, foglio I n. 119 - Port. mod. 0,80
555	Id. n. 7	Id.	Sezione *F*, foglio I n. 351 - Port. mod. 0,80

Il Ministro: GULLOTTI

(8163)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973.

Nomina del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Puglia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Pietro Montesanti, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la Regione pugliese;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Francesco Latilla è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia », in sostituzione del dott. Pietro Montesanti, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 42.

(8749)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1973.

Rideterminazione delle piante organiche e denominazione delle qualifiche del ruolo della carriera direttiva del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, modificato con legge 21 gennaio 1963, n. 6, che ha istituito i ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 86, con il quale, in applicazione dell'art. 132, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state rideterminate le piante organiche del personale di questa amministrazione al 1° luglio 1970;

Considerato che dopo quella data hanno chiesto il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 gli ispettori generali dottori Tagliarini e Stroppa e il direttore generale prof. Padellaro, i posti lasciati liberi dai quali sono state portate in diminuzione nella qualifica iniziale della carriera direttiva;

Considerato che alla stessa data del 12 dicembre 1972 facevano parte del ruolo con la qualifica di ispettore generale, sei impiegati;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi degli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972, a determinare le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche della carriera direttiva del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni contenute nel decreto citato;

Decreta:

Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche del ruolo della carriera direttiva del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rideterminate con effetto dal 12 dicembre 1972, nel modo seguente:

RUOLO AD ESAURIMENTO

Ispettore generale	5
Direttore di divisione	5

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA PER LE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE

Qualifica		Parametro
Direttore aggiunto di divisione	13	330 487 455 426 387
Direttore di sezione Consigliere	39	307 257 - 190
Totale	52 (1)	

(1) Per effetto della riduzione di tre posti ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 359

(8683)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1973.

Sostituzione di un componente del comitato di erogazione dei premi agli esportatori del libro italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che reca modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, sulle provvidenze a favore della diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale fu costituito il comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 1010;

Vista la nota n. 185377 in data 29 dicembre 1972, con la quale l'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato dott. Tommaso D'Onofrio è stato designato dal Ministero del tesoro quale suo rappresentante nel predetto comitato, in sostituzione del dott. Raffaele Galano, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Tommaso D'Onofrio, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, in sostituzione del dott. Raffaele Galano collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 38

(8426)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1973 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*) e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954 n. 1136, concernenti il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1973, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1972;

Viste le proposte formulate dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*) della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1973 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonchè al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 8 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1973 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Per i comuni dichiarati montani dalla commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicati nell'allegata tabella *A* sono ridotte del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

TABELLA *A*

Misure del contributo dovuto per l'anno 1973 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b) della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

L. 68,30 per le province di Matera e Potenza.
L. 74,10 per la provincia di Nuoro.
L. 76,90 per le province di Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Trapani.
L. 79,80 per le province di Campobasso e Isernia.
L. 85,60 per le province di Cagliari, Ragusa e Sassari.
L. 88,20 per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
L. 91,20 per le province di Catania e Siracusa.
L. 96,90 per le province di Aosta, Asti, Chieti, Cuneo, Frosinone, L'Aquila, Latina, Pescara, Reggio Emilia, Teramo, Torino, Vicenza, Viterbo.
L. 102,90 per le province di Venezia e Verona.
L. 111,20 per le province di Gorizia, Rieti e Trieste.
L. 112,70 per le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Varese e Vercelli.
L. 127,40 per le province di Macerata, Perugia, Pisa, Pistoia, Roma, Savona, Terni.
L. 142,70 per le province di Firenze e Livorno.
L. 156,90 per le province di Ferrara e Ravenna.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

(8597)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale del 15 giugno 1960 e modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 2 dicembre 1971, dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 12 aprile 1972, nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 15 settembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, composto di n. 70 articoli, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Statuto della Cassa di risparmio in Bologna

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio in Bologna, fondata nel 1837 da una associazione di cento private persone, riconosciuta dal Governo pontificio con decreto del Cardinal legato di Bologna in data 14 luglio 1837, n. 5766, e dal Governo italiano con decreto reale in data 17 marzo 1861, ha sede in Bologna.

La Cassa di risparmio in Bologna fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 65.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione, in origine di scudi romani cinquemila pari a lire ventiseimila e seicento, poi ridotto per parziale rimborso a lire tredicimila e trecento, costituito da cento quote già di scudi romani cinquanta pari a lire duecentosessantasei, ora di lire centotrentatre ciascuna, sottoscritte dai soci;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo costituito a garanzia della gestione del credito fondiario;

e) da altri eventuali fondi di riserva o costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

TITOLO II

ORGANI DELLA CASSA

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci,
2) il consiglio di amministrazione,
3) il comitato,
4) il presidente,
5) il collegio sindacale,
6) il direttore generale,
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO III

SOCI

Art. 6.

I soci della Cassa sono in numero di cento, ciascuno dei quali accettando la nomina deve sottoscrivere una quota del fondo di dotazione versandone il relativo importo di lire centotrentatre.

Le quote del fondo di dotazione sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri casi di perdita della qualità di socio l'importo della quota va a beneficio del fondo di riserva ordinario.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I soci non sono obbligati che fino alla concorrenza dello ammontare della quota del fondo di dotazione da essi sottoscritta.

Art. 7.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, oppure su proposta sottoscritta da almeno venticinque soci e comunicata al presidente della Cassa mediante lettera raccomandata a partire dal 1° di gennaio ed entro il 15 febbraio di ogni anno.

Per ciascuna assemblea il consiglio di amministrazione potrà proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti, e nessun socio potrà proporre più di due nominativi.

Il consiglio dovrà sottoporre tali proposte alla assemblea ordinaria annuale in numero complessivamente non inferiore a quello dei posti vacanti, per la nomina di un numero di nuovi soci pari al numero dei posti vacanti.

Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi degli intervenuti all'assemblea.

Saranno nominati soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un uguale umero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

Art. 8.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali, e che abbiano, preferibilmente, residenza o domicilio in Bologna e provincia.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio nei casi previsti dal precedente comma terzo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea delibererà con la stessa maggioranza di voti prevista per la nomina dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno dieci soci e da sottoporre dallo stesso consiglio alla più prossima assemblea.

La qualità di socio si perde anche per recesso, che avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.

TITOLO IV

ASSSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9.

L'assemblea è composta dei soci che hanno versato l'importo della quota del fondo di dotazione.

I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci o da terzi.

Art. 10.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione dei bilanci;

g) sugli altri eventuali argomenti all'ordine del giorno proposti dal consiglio di amministrazione o da almeno 25 soci.

L'assemblea esprimerà inoltre il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno 25 soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 11.

L'assemblea deve essere convocata dal presidente in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione dei bilanci;

b) eventuale nomina di soci;

c) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni qualora essa ritenga o occorra modificare quanto già abbia deliberato in materia;

d) eventuale nomina del sindaco di cui alla lettera d) del precedente art. 10 e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 12.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando il presidente stesso o il consiglio ne ravvisino la necessità, oppure quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno 25 soci specificando l'oggetto della convocazione.

Art. 13.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno ad una ora di distanza dalla prima.

Art. 14.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti almeno 30 soci.

Art. 15.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 7, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 16.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato anziano ai sensi del successivo art. 23.

Il presidente nomina fra gli intervenuti due scrutatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il presidente e con il direttore generale, il verbale della adunanza.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di undici consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone che abbiano svolto o svolgano importanti attività economiche o professionali.

Art. 18.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad averle assunte, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 19.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti (esclusi il presidente e il vice presidente), scadono anticipatamente di carica alla fine del secondo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 20

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e/o previste da norme regolamentari interne — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 21.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica delle norme regolamentari interne per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè, sulla determinazione dei ruoli organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice o dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione e soppressione di commissioni di sconto; sulla costituzione di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che entreranno a far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 25, e dei componenti delle commissioni consultive;

8) sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai vice direttori generali, ai dirigenti, ai funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulle operazioni di che all'art. 52 che non rientrino nei poteri delegati a termini del precedente punto 8);

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sui bilanci annuali;

12) sulle direttive per l'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni contrattuali, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 5.000.000 o durata superiore ad anni nove;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 30.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria successiva alla originaria iscrizione che non riguardi crediti della Cassa già estinti, salva la facoltà di delega per quelle afferenti il frazionamento del credito fra le singole unità immobiliari ipotecate e la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le L. 100.000.000, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 15.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di aziende, istituti ed enti a cui occorra o sia richiesto di provvedere.

Art. 22.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 30, il consiglio può conferire anche in via permanente la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire anche in via permanente la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Cassa.

Art. 23.

Il consiglio si aduna di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno cinque membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; quelle però riguardanti le proposte di competenza del consiglio per la nomina a socio di cui all'art. 7, le pronuncie di decadenza della qualità di socio di cui al comma quinto dell'art. 8, i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 21, e la nomina dei consiglieri che entreranno a far parte del comitato di cui all'art. 25, sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e di almeno sette membri del consiglio.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere anziano.

Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, chi presiede l'adunanza designa un consigliere a redigere e a firmare con esso il relativo verbale.

Le votazioni riguardanti le persone proposte dal consiglio per la nomina a socio, nonchè quelle riguardanti il direttore generale e il vice direttore generale od i vice direttori generali, sono fatte a scrutinio segreto; le votazioni su qualsiasi altra questione riguardante persone sono pure fatte a scrutinio segreto, a meno che il consiglio non stabilisca all'unanimità dei

presenti altra forma di votazione. Nelle votazioni segrete la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 24.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO VI
COMITATO

Art. 25.

Il comitato si compone del presidente, del vice presidente, membri di diritto, e di quattro consiglieri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione nella prima seduta dopo l'assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza di voti stabilita al riguardo all'art. 23.

I membri nominati dal consiglio sono rieleggibili.

Con la stessa maggioranza di voti indicata nel primo comma, il consiglio, se richiesto da almeno quattro suoi componenti, potrà procedere a nuove elezioni dei membri del comitato di sua nomina anche nel corso, e per il periodo di residua durata, dell'anno di carica.

Art. 26.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 27.

Il comitato si aduna, di regola, due volte la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Ai sindaci deve essere data comunicazione dei giorni nei quali si aduna il comitato.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni devono riportare almeno quattro voti favorevoli.

I verbali delle adunanze del comitato sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

TITOLO VII
PRESIDENTE

Art. 28.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive, con facoltà di delegare la presidenza di queste ultime ad altro membro del consiglio.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente la cancellazione delle ipoteche, dei privilegi agrari e delle iscrizioni in separazione, le surrogazioni a favore di terzi, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, sempre quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 23 è qualificato anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta per singoli affari, o in via permanente per categorie di atti, alcune sue attribuzioni e facoltà ad altri componenti il consiglio e al direttore generale.

Sempre con il parere favorevole del consiglio, il presidente può inoltre, su proposta del direttore generale, conferire le deleghe medesime al vice o ai vice direttori generali, a dirigenti e a funzionari della Cassa.

Il presidente ha pure la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio.

TITOLO VIII
COLLEGIO SINDACALE

Art. 29.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato e delle commissioni di sconto.

Valgono per i sindaci le disposizioni di che al precedente art. 18 in materia di incompatibilità e quelle di cui all'art. 38 della legge bancaria in materia di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco, che senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO IX
DIRETTORE GENERALE

Art. 30.

Il direttore generale:

a) presenzia alle assemblee dei soci; interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato con voto consultivo e facoltà di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; è membro delle commissioni di sconto nelle quali può farsi sostituire anche in via permanente da altro dirigente o da un funzionario della Cassa, e può intervenire alle riunioni delle commissioni consultive;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli con appositi atti da lui firmati alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse e quelle delle commissioni di sconto;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, le girate e quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, e in genere gli atti e documenti che interessano la Cassa;

f) firma i verbali dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere a formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 31.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice o da due vice direttori generali, cui potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 32.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, o dai vice direttori generali, se ne sono in carica due, in ordine di anzianità di carica o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età; oppure, in caso di assenza o di impedimento anche di essi, da un dirigente della Cassa all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO X

COMMISSIONI DI SCONTO

Art. 33.

Le commissioni di sconto che vengano costituite ai sensi dell'art. 21, punto 6), dovranno risultare composte di due membri del consiglio di amministrazione, oltre al direttore generale che ne è membro come previsto all'art. 30, lettera *a*). I membri del consiglio si alterneranno nella funzione.

Per la validità delle riunioni delle commissioni di sconto occorre l'intervento dei tre membri di cui sono composte. Le deliberazioni sono prese alla unanimità di voti; quando essa manchi le decisioni saranno rimesse al comitato.

I verbali delle adunanze delle commissioni di sconto saranno firmati da tutti gli intervenuti.

TITOLO XI

PERSONALE

Art. 34.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dalle norme regolamentari interne e dai contratti di lavoro.

Art. 35.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO XII

FILIALI

Art. 36.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate con le denominazioni in uso per gli sportelli bancari.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XIII

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 37.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 38.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 39.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 40.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 41.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 42.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 43.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed

in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 44.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 45.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 46.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 37.

Art. 47.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 48.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 49.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 50.

E' esclusa ogni responsabilità della Cassa per i rimborsi e i pagamenti comunque effettuati su depositi in qualsiasi forma ricevuti:

avanti la scadenza di vincoli di tempo;

senza tener conto di termini di preavviso, i quali devono intendersi stabiliti in ogni caso nel solo interesse della Cassa.

Art. 51.

La Cassa può: scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 52, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XIV
OPERAZIONI ATTIVE

Art. 52.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e altre entrate pubbliche delegabili per legge; nonchè a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico, previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibli verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 53 e 54 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 53.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 52 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 54.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito unicamente assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 55.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 52 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 52, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 52.

Art. 56.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 12 mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 52 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 57.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 58.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 59.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 52 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 52, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 25.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 52 dovranno avere durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*) ed *l*) del ripetuto art. 52, nonchè le anticipazioni di cui alla lettera *p*) dello stesso articolo quando non fissate nei capitolati di appalto, potranno avere una durata massima di 12 mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Le aperture di credito in conto corrente di cui alla lettera *o*) del medesimo art. 52 potranno essere concesse a revoca. Qualora ne sia stabilita la scadenza, esse dovranno avere la durata massima di 12 mesi, con possibilità di una o più rinnovazioni.

Art. 60.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 52 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 61.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 52: complessivamente 8 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 52: complessivamente 16 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 9,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 52 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 52, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 54 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere a) b), c) e d) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui alla lettera d)

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere a), b) ed c) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

TITOLO XV
OPERAZIONI VARIE

Art. 62

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa copertura totale;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 53 e 54 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto a) dello art. 52, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia ed all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 63.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonché i servizi di cassa o di tesoreria di Enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 64.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la Segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XVI
BILANCIO

Art. 65.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio che, accompagnato dalle relazioni:

del consiglio medesimo, a meno che esso non faccia propria quella del direttore generale;

del direttore generale;

del collegio sindacale,

presenta alla assemblea dei soci da tenersi entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità.

TITOLO XVII
CREDITO FONDIARIO

Art 66.

La Cassa di risparmio in Bologna, ai termini dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, esercita il credito fondiario in conformità alle vigenti disposizioni, con separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.

Per la gestione medesima, la Cassa assegna sul suo patrimonio un fondo di garanzia.

Art. 67.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui e per l'emissione delle cartelle, in conformità delle disposizioni che disciplinano il credito fondiario.

Al comitato spetta di deliberare sulle domande di mutuo, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria e sulla variazione delle garanzie, sulla rinuncia ad ipoteche legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sulla amministrazione e rivendita di essi, e su ogni altra operazione relativa all'esercizio del credito fondiario

Il comitato provvede pure a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario che gli siano affidati dal consiglio di amministrazione.

Il presidente della Cassa di risparmio o chi lo sostituisce a termini dell'art. 28 rappresenta ad ogni effetto il credito fondiario di fronte ai terzi.

Il presidente consente la cancellazione delle ipoteche e delle iscrizioni in separazione, le surrogazioni a favore di terzi, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento e la restituzione di pegni o cauzioni, costituenti garanzia sussidiaria di mutui fondiari, sempre quando il credito sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Il presidente consente altresì l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Art. 68.

L'utile netto della gestione del credito fondiario è devoluto per una quota non inferiore al decimo al fondo di riserva ordinario della gestione medesima.

La parte residua, secondo quanto stabilirà il consiglio di amministrazione, potrà essere destinata ad ulteriore aumento dello stesso fondo o a favore di altri fondi speciali costituiti o da costituire per il Credito fondiario od anche essere assegnata ai fondi patrimoniali della Cassa di risparmio.

TITOLO XVIII

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 69.

La Cassa di risparmio in Bologna, autorizzata con decreto ministeriale 18 settembre 1959, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ha istituito una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente personalità giuridica propria, contabilità e bilancio separati.

Lo statuto della sezione approvato a sensi di legge, ne regola il funzionamento.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità; di assistenza e beneficenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(8218)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1973.

Classificazione tra le provinciali di un tronco di strada in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 5 luglio 1971, n. 175, con il quale l'amministrazione provinciale di Mantova ha deliberato di classificare provinciale di tronco di strada comunale « Volta Mantovana » confine veronese in prosecuzione della strada provinciale « Valeggio sul Mincio » che inizia dal confine veronese, innesto strada provinciale « Valeggio sul Mincio e termina a Volta Mantovana », dell'estesa di km. 4 + 248;

Visto il voto 13 febbraio 1937, n. 51, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che il suddetto tronco di strada può, pertanto, essere classificato provinciale a termine dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco di strada comunale di cui alle premesse dell'estesa di km. 4 + 248 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(8164)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Bra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967, modificato con decreto ministeriale del 7 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1965 con il quale l'avv. Carlo Sandri venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Carlo Sandri è confermato presidente della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8444)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.

Autorizzazione alla Compagnia europea di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ad esercitare, nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia europea di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, già autorizzata con decreti dell'assessore regionale per l'industria e per il commercio in data 31 luglio 1970 e 22 maggio 1972, ad esercitare nella Regione siciliana le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cauzioni, credito, cristalli, film, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, pioggia, responsabilità civile terzi, spese legali e peritali, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo a tutto il territorio della Repubblica;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia europea di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare, in tutto il territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei seguenti rami: aeronautica, bestiame, cristalli, film, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 22 maggio 1973

Il Ministro: FERRI

(8221)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Revoca alla ditta Farme S.r.l. dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Pavia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4422 in data 17 giugno 1968 la ditta Farme S.r.l. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Pavia, via Vigevano, 14, preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: sciroppi, gocce, colluttori, emulsioni, colliri, compresse, confetti, polveri, supposte, ovuli ed unguenti;

Atteso che, secondo quanto risulta dagli atti di questo Ministero, l'officina medesima ha cessato la propria attività sin dal 1970;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Farme S.r.l. l'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Pavia, via Vigevano, 14, concessa con decreto ministeriale n. 4422 in data 17 giugno 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8730)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1973.

Norme speciali tecniche per l'esportazione delle melanzane.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603;

Sentito il parere espresso in conformità dalla speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta l'11 maggio 1973, presso l'I.C.E., con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

TITOLO I

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864 e modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, si applica all'esportazione allo stato fresco delle melanzane della specie Solanum melongena L. varietà esculentum, insanum, ovigerum.

Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

TITOLO II

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Art. 2.

A. — GENERALITÀ.

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche di qualità che le melanzane devono presentare all'atto della spedizione, dopo condizionamento ed imballaggio.

B. — CARATTERISTICHE MINIME.

Le bacche devono essere:

— intere;

— sane;

— pulite, praticamente esenti da sostanze estranee visibili;

— prive di umidità esterna anormale;

— prive di sapore ed odori estranei;

— sufficientemente sviluppate (senza sviluppo eccessivo dei semi) e con polpa non fibrosa;

— di aspetto fresco;

— consistenti;

— munite del calice e del peduncolo, che può essere leggermente danneggiato;

— praticamente esenti da bruciature da sole.

Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da permettere l'arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

C. — CLASSIFICAZIONE.

Le melanzane vengono classificate in due categorie di qualità di seguito specificate:

1) *Categoria* I

Le melanzane classificate in questa categoria devono essere di buona qualità.

Esse devono essere di forma e di colorazione caratteristiche della varietà.

Sono ammesse tuttavia lievi lesioni cicatrizzate, lievi ammaccature e una leggera decolorazione nella zona stilare, tali però da non pregiudicare l'aspetto generale e la presentazione del prodotto e che la loro superficie totale non superi i 3 cm^2.

2) *Categoria* II

Questa categoria comprende le melanzane che non possono essere classificate nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Esse possono presentare i seguenti difetti a condizione che non pregiudichino l'aspetto generale e la presentazione del prodotto:

— leggeri difetti di forma e di colorazione;

— leggere screpolature secche la cui superficie non superi i 4 cm^2.

TITOLO III

CALIBRAZIONE

Art. 3.

La calibrazione delle melanzane è determinata dal diametro massimo della sezione equatoriale della bacca.

Le melanzane si distinguono in:

a) lunghe;

b) globose (tonde, ovoidali, piriforme).

Il diametro minimo per le melanzane lunghe è di mm. 40 e la lunghezza minima, misurata tra l'inserzione del peduncolo e l'apice della bacca, non deve essere inferiore ai cm. 10.

Il diametro minimo per le melanzane globose è di mm. 70.

La differenza tra il diametro della bacca più piccola e più grande nello stesso imballaggio non può superare:

— mm. 20 per le melanzane lunghe;

— mm. 25 per le melanzane globose.

TITOLO IV

TOLLERANZE

Art. 4.

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria di appartenenza sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio.

A. — TOLLERANZE DI QUALITÀ.

1) *Categoria* I

Il 10% in numero o in peso di melanzane non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conforme a quelle della categoria II.

2) *Categoria* II

Il 10% in numero o in peso di melanzane non rispondenti alle caratteristiche minime con esclusione di melanzane affette da marcio o con ammaccature pronunciate o lesioni non cicatrizzate.

B. — TOLLERANZE DI CALIBRO.

Il 10% in numero o in peso di melanzane il cui diametro non risponde al calibro dichiarato, ma che da esso non si discosti di oltre mm. 5.

Tale tolleranza viene applicata anche al calibro minimo precisato per ciascun tipo.

TITOLO V

PRESENTAZIONE ED OMOGENEITA'

Art. 5.

A. — PRESENTAZIONE.

Le melanzane devono essere poste nell'imballaggio in maniera da evitare qualsiasi danneggiamento al prodotto.

Le carte o altro materiale usato eventualmente all'interno dell'imballaggio, devono essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione umana.

Le eventuali diciture devono figurare sulla parte esterna in modo da non essere a contatto con il prodotto.

L'imballaggio non deve contenere corpi estranei.

Le melanzane di categoria I devono essere impaccate a strati ordinati.

B. — OMOGENEITÀ.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e deve contenere prodotto della stessa categoria di qualità, varietà o tipo, calibro ed essere sufficientemente uniforme.

Le melanzane di forma allungata, contenute nello stesso imballaggio, devono presentarsi sufficientemente uniformi secondo la lunghezza.

Lo strato superiore del prodotto in ogni imballaggio deve rappresentare il contenuto dell'intero imballaggio.

TITOLO VI

IMBALLAGGI

Art. 6.

Per l'esportazione delle melanzane possono essere usati solo i seguenti tipi di imballaggi:

Gabbie aperte accatastabili e gabbie chiuse in legno segato.

Dimensioni interne:

60 × 40 × 12 — 20
54 × 34 × 12 — 20
50 × 30 × 12 — 24
48 × 37 × 12 — 24
40 × 30 × 12 — 20

Testate e fiancate formate da 3 listelli orizzontali, larghi cm. 4, spessi mm. 6, posti al centro e gli altri due costituenti il bordo superiore e inferiore delle testate e fiancate, fissati ai cantonali con doppia cucitura o con tre chiodi ribaditi.

Nel caso di gabbie la cui altezza è inferiore a cm. 16, la larghezza dei listelli potrà essere di cm. 3; quando l'altezza supera i 19 cm. i listelli formanti testate e fiancate dovranno essere in numero di 4 equidistanti tra loro.

Un listello di una delle testate, sul quale saranno riportate le indicazioni regolamentari deve essere largo cm. 5.

Fondo e coperchio formati da listelli eguali longitudinali larghi almeno cm. 3, spessi mm. 6, intervallati di non oltre cm. 3; tre listelli trasversali esterni di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 6 applicati uno al centro e gli altri due rispettivamente a una distanza di cm. 4 da ciascuna estremità, cuciti o aggraffati alle fiancate.

Quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati eguali di cm. 3, sporgenti, nel caso delle gabbie aperte, di cm. 3 dal piano superiore delle testate e fiancate; sulla superficie superiore dei cantonali e parallelamente a ciascuna testata, deve essere applicato un listello largo cm. 3 e spesso mm. 6, fissato al cantonale stesso con due chiodi lunghi almeno cm. 3 ed eventualmente, con reggette metalliche o con cucitura.

Art. 7.

Gabbie aperte accatastabili e gabbie chiuse in legno segato e tranciato

Le gabbie aperte e chiuse di cui all'art. 6, possono essere costruite con le fiancate ed una o entrambe le testate in lamine verticali di legno tranciato, larghe almeno cm. 5, intervallate al massimo cm. 1, sulle quali deve essere intrecciata orizzontalmente una lamina di legno tranciato.

Le lamine verticali devono essere cucite, previa sovrapposizione di una striscia di legno tranciato larga non meno di cm. 2, a listelli esterni orizzontali, costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio, spessi mm. 8 larghi almeno cm. 3.

Una o entrambe le testate possono essere formate da un pannello di uno o due pezzi combacianti o intervallati non oltre cm. 2, spessi al massimo mm. 6, e fissato ai predetti listelli orizzontali costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio.

Il fondo può essere costruito in legno tranciato formato dall'intreccio delle medesime lamine delle testate e fiancate ripiegate al bordo inferiore delle testate e delle fiancate stesse.

Anche il coperchio può essere costruito con lamine in legno tranciato, preferibilmente intrecciate, larghe cm. 5, fissate opportunamente ad un telaio esterno.

I cantonali, i listelli posti sulla superficie superiore degli stessi nel caso di imballaggi aperti, e quelli esterni trasversali di rinforzo applicati sul fondo, devono avere le medesime caratteristiche costruttive previste per le gabbie chiuse e aperte accatastabili di cui all'art. 6.

Art. 8.

Per tutti i tipi di imballaggi la tara, compresi gli eventuali materiali di protezione e di addobbo, non deve superare il 15%.

Art. 9.

Il carico e la sistemazione dei colli e del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti razionalmente, usando ogni accorgimento atto ad evitare danneggiamenti alla merce, agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 10.

Tutti gli imballaggi devono essere nuovi, asciutti, puliti, privi di odori estranei, solidi, costruiti a regola d'arte.

Tutte le chiodature, aggraffature e cuciture devono essere effettuate in modo da garantire la massima solidità ed unione dei vari elementi.

Ogni imballaggio deve essere formato da elementi appartenenti ad un'unica essenza legnosa. Può essere impiegato il legno appartenente ad una sola altra essenza per la costruzione dei cantonali e, nel caso di imballaggi formati da legno segato e tranciato, per la costruzione dei listelli.

Gli spessori dei vari elementi si riferiscono ad imballaggi costruiti in pioppo, abete ed altre essenze dolci; per quelli costruiti in faggio o altre essenze dure, devono essere ridotti di mm. 1.

Art. 11.

A tutti gli imballaggi di cui al presente decreto si applica quanto previsto dai decreti ministeriali 8 luglio 1966 e 11 febbraio 1967, relativi all'« Indicazione della incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo sugli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'esportazione soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Art. 12.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare, anche in via temporanea e sperimentale, l'uso di altri imballaggi che rispondono a particolari esigenze del traffico e che rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento sui tipi prescritti.

TITOLO VII

INDICAZIONI ESTERNE

Art. 13.

Le indicazioni di cui al successivo art. 14 del presente decreto devono figurare su una testata od eventualmente su una etichetta bene incollata sulla testata stessa e, qualora la forma e le caratteristiche dell'imballaggio non lo consentano, su un cartellino resistente, saldamente assicurato al contenitore.

Il marchio nazionale di esportazione deve essere posto a sinistra di tutte le indicazioni e deve essere di diametro di cm. 3 o 5 oppure 7.

La denominazione e sede dell'esportatore può essere sostituita dal marchio d'impresa, quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e del commercio e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Se le indicazioni stabilite non possono essere contenute in una testata, quelle relative alla denominazione dell'esportatore possono essere apposte su una fiancata.

Le indicazioni prescritte possono essere ripetute anche sulle veline di avvolgimento e sugli addobbi interni.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche purché non diano luogo ad equivoci nei confronti di quelle stabilite, e può altresì prescrivere l'apposizione di indicazioni e contromarche ritenute necessarie ai fini della commercializzazione, identificazione e qualificazione del prodotto.

Art. 14.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le seguenti indicazioni:

A. — *Identificazione.*

Impaccatore e/o speditore. Nome e indirizzo o simbolo di identificazione.

B. — *Natura del prodotto.*

« Melanzane »; se il prodotto non è visibile dall'esterno;
Tipo o varietà (facoltativo).

C. — *Origine del prodotto.*

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. — *Caratteristiche commerciali.*

Categoria di qualità;
Calibro (espresso dai diametri minimo e massimo).

E. — *Marchio ufficiale di controllo.*

Marchio nazionale d'esportazione.

TITOLO VIII
MODALITA' DI CONTROLLO

Art. 15.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154, del 19 giugno 1962, « Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

TITOLO IX
SANZIONI

Art. 16.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(8394)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e, in particolare, l'art. 8 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1969, con il quale è stato nominato, per la durata di un quadriennio, l'anzidetto organo della Cassa;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel consiglio di amministrazione della Cassa sopra citata, da parte del comitato dei delegati nella riunione del 28 febbraio 1973, quale risulta dal verbale della riunione medesima rimesso dall'ente con la nota n. 5215/73 del 27 marzo 1973;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa suddetta, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è costituito dai seguenti membri:

Davanzo Luciano, Botta Giovanni, Braja Alessandro, Cucchiani Giovanni, Sassorossi Angiolo, Chimenti Osvaldo, Orlich Riccardo e Prina Eros, eletti dal comitato dei delegati;

Lenzi prof. Romolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(8595)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle aziende industriali produttrici di minerali ferrosi in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 5 dicembre 1971, la condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di minerali ferrosi in provincia di Bergamo;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di minerali ferrosi in provincia di Bergamo, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(8704)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8707)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8708)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dellUniversità di Bari, è vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8709)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreno sito in comune di Valganna

Con decreto ministeriale 9 novembre 1972, n. 3148, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 940 sito al km. 60+800 della strada statale n. 233 in comune censuario di Valganna identificato nei registri catastali alla particella frazionata 4329.

(8578)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 maggio 1973, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1973.

(8457)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 all'11 gennaio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2795/72, n. 25/73 e n. 51/73.

(In lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-1-1973 al 4-1-1973	Paesi terzi dal 5-1-1973 al 10-1-1973	Paesi terzi 11-1-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-1-1973 al 4-1-1973	SAMA... dal 5-1-1973 al 10-1-1973	SAMA... 11-1-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci . .	278,75 (1)	278,75 (1)	278,75 (1)	203,75 (1)	203,75 (1)	203,75 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	2.525,60	2.525,60	2.525,60	2.213,10	2.213,10	2.213,10
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.303,10	3.303,10	3.303,10
	11.01-915	II. altra	2.028,10	2.028,10	2.028,10	1.871,85	1.871,85	1.871,85

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-1-1973 al 4-1-1973	dal 5-1-1973 al 10-1-1973	11-1-1973	dall'1-1-1973 al 4-1-1973	dal 5-1-1973 al 10-1-1973	11-1-1973
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	1.502,50	1.502,50	1.502,50	1.346,25	1.346,25	1.346,25
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	878,10	878,10	878,10	565,60	565,60	565,60
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	451,25	451,25	770,00	295,00	295,00	613,75
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.524,35	1.524,35	1.524,35
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. Semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	4.166,85	4.166,85	4.166,85	3.854,35	3.854,35	3.854,35
	11.02-070	III. di orzo	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
	11.02-090	IV. di avena	2.525,60	2.525,60	2.525,60	2,213,10	2,213,10	2,213,10
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.303,10	3.303,10	3.303,10
	11.02-117	b. altri	2.028,10	2.028,10	2.028,10	1.871,85	1.871,85	1.871,85
	11.02-130	VI. di riso	1.502,50	1.502,50	1.502,50	1.346,25	1.346,25	1.346,25
	11.02-191	VII. di grano saraceno	878,10	878,10	878,10	565,60	565,60	565,60
	11.02-192	VIII. di miglio	451,25	451,25	770,00	295,00	295,00	613,75
	11.02-193	IX. di sorgo	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.524,35	1.524,35	1.524,35
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata . .	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.253,75	1.253,75	1.253,75
	11.02-250	bb. altra	2.369,35	2.369,35	2.369,35	2.213,10	2.213,10	2.213,10
	11.02-271	3. di grano saraceno . .	659,35	659,35	659,35	503,10	503,10	503,10
	11.02-275	4. di miglio	619,35	619,35	1.119,35	463,10	463,10	963,10
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	11.02-330	2. di avena	2.369,35	2.369,35	2.369,35	2.213,10	2.213,10	2.213,10
	11.02-371	3. di grano saraceno . .	659,35	659,35	659,35	503,10	503,10	503,10
	11.02-375	4. di miglio	619,35	619,35	1.119,35	463,10	463,10	963,10
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	3.010,00	3.010,00	3.010,00	2.853,75	2.853,75	2.853,75
	11.02-402	b. di segala	3.004,35	3.004,35	3.004,35	2.848,10	2.848,10	2.848,10
	11.02-403	c. di granturco	3.092,50	3.092,50	3.092,50	2.936,25	2.936,25	2.936,25
	11.02-404	d. di sorgo	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.391,25	2.391,25	2.391,25
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-1-1973 al 4-1-1973	dal 5-1-1973 al 10-1-1973	11-1-1973	dall'1-1-1973 al 4-1-1973	dal 5-1-1973 al 10-1-1973	11-1-1973
11.02 (segue)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento . . .	3.589,35	3.589,35	3.589,35	3.433,10	3.433,10	3.433,10
	11.02-515	II. di segala	3.582,50	3.582,50	3.582,50	3.426,25	3.426,25	3.426,25
	11.02-530	III. di orzo	4.180,00	4.180,00	4.180,00	3.867,50	3.867,50	3.867,50
	11.02-571	IV. di avena	2.123,10	2.123,10	2.123,10	1.966,85	1.966,85	1.966,85
	11.02-572	V. di granturco	3.092,50	3.092,50	3.092,50	2.936,25	2.936,25	2.936,25
	11.02-573	VI. di grano saraceno	659,35	659,35	659,35	503,10	503,10	503,10
	11.02-574	VII. di miglio	619,35	619,35	1.119,35	463,10	463,10	963,10
	11.02-575	VIII. di sorgo	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.391,25	2.391,25	2.391,25
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento . . .	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.188,75	2.188,75	2.188,75
	11.02-625	II. di segala	2.340,60	2.340,60	2.340,60	2.184,35	2.184,35	2.184,35
	11.02-640	III. di orzo	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	11.02-660	IV. di avena	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.253,75	1.253,75	1.253,75
	11.02-681	V. di granturco	2.028,10	2.028,10	2.028,10	1.871,85	1.871,85	1.871,85
	11.02-682	VI. di grano saraceno .	476,85	476,85	476,85	320,60	320,60	320,60
	11.02-683	VII. di miglio	451,25	451,25	770,25	295,00	295,00	613,75
	11.02-684	VIII. di sorgo . .	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.524,35	1.524,35	1.524,35
	11.02-685	IX. altri . . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	11.02-730	2. di avena .	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.253,75	1.253,75	1.253,75
	11.02-771	3. di grano saraceno	476,85	476,85	476,85	320,60	320,60	320,60
	11.02-775	4. di miglio . .	451,25	451,25	770,00	295,00	295,00	613,75
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo . .	3.406,25	3.406,25	3.406,25	3.093,75	3.093,75	3.093,75
	11.02-840	2. di avena . . .	2.771,25	2.771,25	2.771,25	2.458,75	2.458,75	2.458,75
	11.02-851	3. di grano saraceno .	878,10	878,10	878,10	565,60	565,60	565,60
	11.02-855	4. di miglio . .	833,10	833,10	1.395,60	520,60	520,60	1.083,10
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento .	4.174,35	4.174,35	4.174,35	3.861,85	3.861,85	3.861,85
	11.02-865	b. di segala . .	4.166,85	4.166,85	4.166,35	3.854,35	3.854,35	3.854,35
	11.02-891	c. di granturco	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.303,10	3.303,10	3.303,10
	11.02-892	d. di sorgo	3.002,50	3.002,50	3.002,50	2.690,00	2.690,00	2.690,00
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso . .	2.598,75	2.598,75	2.598,75	2.286,25	2.286,25	2.286,25
	11.02-895	2. non nominati .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento .	4.174,35	4.174,35	4.174,35	3.861,85	3.861,85	3.861,85
	11.02-941	II. di segala . .	4.166,85	4.166,85	4.166,85	3.854,35	3.854,35	3.854,35
	11.02-942	III. di orzo	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
	11.02-943	IV. di avena	2.525,60	2.525,60	2.525,60	2.213,10	2.213,10	2.213,10
	11.02-944	V. di granturco	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.303,10	3.303,10	3.303,10
	11.02-945	VI. di riso	1.502,50	1.502,50	1.502,50	1.346,25	1.346,25	1.346,25
	11.02-946	VII. di grano saraceno . . .	878,10	878,10	878,10	565,60	565,60	565,60
	11.02-947	VIII. di miglio	451,25	451,25	770,00	295,00	295,00	613,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-1-1973 al 4-1-1973	Paesi terzi dal 5-1-1973 al 10-1-1973	Paesi terzi 11-1-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-1-1973 al 4-1-1973	dal 5-1-1973 al 10-1-1973	11-1-1973
11.02 (segue)	11.02-948	IX. di sorgo	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.524,35	1.524,35	1.524,35
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	1.921,85	1.921,85	1.921,85	1.609,35	1.609,35	1.609,35
	11.02-980	II. altri	1.688,75	1.688,75	1.688,75	1.376,25	1.376,25	1.376,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	435,00	435,00	435,00	166,25	166,25	166,25
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	4.016,85	4.016,85	4.016,85	2.841,85	2.841,85	2.841,85
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	4.381,85	4.381,85	4.381,85	3.819,35	3.819,35	3.819,35
	11.07-105	b. altro	3.416,25	3.416,25	3.416,25	2.853,75	2.853,75	2.853,75
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	3.316,25	3.316,25	3.316,25	2.753,75	2.753,75	2.753,75
	11.07-305	b. non nominato	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.057,50	2.057,50	2.057,50
	11.07-600	B. torrefatto	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.397,50	2.397,50	2.397,50
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.946,85	2.640,60	2.640,60	353,10	1.046,85	1.046,85
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-1-1973 al 4-1-1973	Paesi terzi dal 5-1-1973 al 10-1-1973	Paesi terzi 11-1-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-1-1973 al 4-1-1973	dal 5-1-1973 al 10-1-1973	11-1-1973
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	884,35	884,35	884,35	884,35	884,35	884,35
	23.02-117	2. non nominati	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50
	23.02-135	b. altri	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso . .	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8114)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a un posto di alunno presso la scuola annessa all'Istituto italiano per la storia antica, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica e la scuola di storia antica ad esso annessa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta scuola;

Bandisce un concorso

a un posto di alunno presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, per il triennio 1973-74/1975-76, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza al candidato che dimostrerà competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la scuola attende.

Le domande, in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, e trasmesse a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi 25, 00144 Roma Eur, entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea;

b) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

c) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile produrre;

d) dichiarazione del capo dell'istituto, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, il parametro di appartenenza e infine che si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Le domande e gli allegati verranno trasmesse a cura del Ministero della pubblica istruzione al Presidente dell'Istituto italiano per la storia antica. Apposita commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato i dieci anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della commissione giudicatrice di accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tali requisiti.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dal 1° ottobre 1973; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del Presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 21 maggio 1973

Il Presidente: ACCAME

(8522)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1972, registro n. 46, foglio n. 131, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1972, è costituita come segue:

Presidente:

Lojacono dott. Andrea, consigliere di Stato.

Componenti:

Cavallo prof. Bruno, professore straordinario di diritto pubblico presso l'Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti; Chieti;

Casale prof. Giuseppe, professore incaricato di scienza delle finanze presso l'Università di Genova;

Mucci dott. Domenico, primo dirigente;
Paradiso dott. Michele, primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Luigi Riggio, direttore di sezione del Ministero.

Alla commissione predetta sono aggregati in qualità di membri aggiunti:

Menichelli prof. Giancarlo, professore incaricato presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua francese;

Martinetto prof.ssa Claudina, professoressa incaricata presso l'Università di Roma, per la prova di lingua inglese;

Quattrocchi prof. Luigi, professore incaricato presso l'Università di Perugia, per la prova di lingua tedesca;

Cirillo prof.ssa Teresa, assistente ordinario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua spagnola;

Naver Lo Gatto prof.ssa Anna, libero docente presso l'Università di Roma, per la prova di lingua russa.

Art. 2.

Ai componenti, non dirigenti, della commissione saranno attribuiti, i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 per l'esercizio finanziario 1973 e su quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1973
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 90

(8398)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di chirurgia generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1971 che approva gli elenchi dei primari di chirurgia generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1972;

Visto che è stato erroneamente incluso al n. 299 come primario di chirurgia generale «idoneo a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631» il dott. Casentini Sergio, nato ad Arsiero il 2 febbraio 1925;

Considerato che il dott. Casentini Sergio nato ad Arsiero il 2 febbraio 1925 è idoneo «a termini del regio decreto 30 settembre 1938» come primario di medicina generale, per cui si rende necessario provvedere alla rettifica del decreto;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Il dott. Casentini Sergio, nato ad Arsiero il 2 febbraio 1925, deve essere depennato dal decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 che approva gli elenchi dei primari di chirurgia generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(8324)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 20, foglio n. 34, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Scardia dott. Marcello, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Benini prof. Giuseppe, ordinario di sistemazioni idraulico-forestali nell'Università di Padova;

Mancini prof. Fiorenzo, ordinario di geologia applicata nell'Università di Firenze;

Lanza prof. Felice, direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;

Tombesi prof. Luciano, direttore dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta per il corrente esercizio finanziario sarà imputata per L. 200.000 al cap. 1184 e per L. 80.000 al cap. 1116 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 254

(8397)

REGIONE PIEMONTE

Modifica della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Torino n. 50/1117 in data 22 agosto 1972, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso indetto con decreto n. 50/2381 in data 4 gennaio 1971, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970;

Atteso che un componente della suddetta commissione, il direttore generale del Ministero della sanità, dott. Antonino Lopes è stato collocato a riposo;

Ritenuto, peraltro, necessario procedere alla conferma del suddetto componente, al fine di accelerare l'iter concorsuale e, conseguentemente, il conferimento dei posti di ostetrica vacanti;

Visto il telegramma del Ministero della sanità in data 21 maggio 1973, con il quale si concede il nulla osta per la conferma del dott. Antonino Lopes, quale componente della sopra citata commissione;

Vista la lettera n. 250/Gab. in data 28 aprile 1973, con la quale il prefetto di Torino designa in sostituzione del dott. Ugo Trotta, dimissionario, il dott. Antonio Di Giovine, direttore di sezione del Ministero dell'interno, quale componente della suddetta commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Antonino Lopes è confermato componente e il dott. Antonio Di Giovine è nominato componente, in sostituzione del dott. Ugo Trotta, dimissionario, in seno alla commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, nominata con decreto del medico provinciale n. 50/1117 del 22 agosto 1972.

Torino, addì 28 maggio 1973

p. Il presidente della giunta regionale
Il medico provinciale: FIERRO

(8385)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Como n. 1366 in data 22 marzo 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1970;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Sassi prof. Donato, libero docente in ostetricia;
Lovotti prof. Adalberto, primario ostetrico dell'ospedale di Lecco;
Bernasconi Maria Teresa, ostetrica condotta di Asso.

Segretario:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Milano, addì 30 aprile 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(8384)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 5106 e 5107 del 14 marzo 1973, con cui rispettivamente, fu approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e vennero dichiarati i vincitori del concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Forlì al 31 luglio 1971;

Visto il proprio decreto n. 5320 del 30 marzo 1973 con il quale il dott. Tassinari Gloriano venne dichiarato vincitore della condotta del comune di Santarcangelo di Romagna a seguito di rinuncia del dott. Tonini Marco Tullio;

Considerato che, a seguito delle rinuncie degli aventi diritto, si sono rese disponibili le condotte mediche di: Bagno di Romagna 3ª, Coriano 3ª, Gemmano, Mondaino, Premilcuore, Santa Sofia 1ª, Santa Sofia 3ª;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle succitate condotte;
Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Spilotros Cristofaro: Bagno di Romagna (3ª condotta);
Scarpellini Mario: Coriano (3ª condotta);
Giovagnoli Achille Attilio: Gemmano;
Marcelletti Giuseppe: Mondaino;
Puzzo Salvatore: Premilcuore;
Valgimigli Piero Giorgio: Santa Sofia (1ª condotta);
Macchini Gualtiero: Santa Sofia (3ª condotta).

Forlì, addì 17 maggio 1973

Il medico provinciale: MARRA

(8405)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Nuova graduatoria del concorso a posti di medico igienista di 2ª classe nel ruolo sanitario del comune di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/AG/12124 in data 4 gennaio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di medico igienista di 2ª classe del ruolo sanitario del comune di Roma;
Considerato che in tale decreto è stato omesso, per mero errore materiale, il nominativo del dott. Gujusa Luigi, risultato idoneo con punti 105,560, e che tale punteggio è stato erroneamente attribuito al dott. Giulietti Angelo, il quale ha, invece, riportato punti 105,590;
Ritenuto per quanto in premessa, di dover ovviare a tale errore ed omissione e di dover procedere alla rettifica della graduatoria di cui si tratta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 30 dicembre 1958, n. 1174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 21 giugno 1964, n. 466;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse approvata con proprio precedente decreto n. 6/AG/12124 è così rettificata:

1. Pasquini Paolo	punti 138,660
2. Migliaccio Massimo	» 117
3. Lipparini Franco	» 109,990
4. Greco Tommaso	» 108,10
5. Sotgia Rovelli Eleonora	» 106,750
6. Giulietti Angelo	» 105,590
7. Gujusa Luigi	» 105,560
8. Sessa Maria	» 105

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sarà affisso, inoltre, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, e a quello della prefettura e del comune di Roma.

Roma, addì 16 febbraio 1973

Il medico provinciale: DI STEFANO

(8725)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Enna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1939 del 27 ottobre 1971 con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Enna;
Visto il telegramma del Ministero della sanità datato 10 febbraio 1973 col quale a seguito dimissione veniva proposto per presidente della commissione giudicatrice il dott. Pasquale D'Angelo ed il successivo telegramma ministeriale datato 8 maggio 1973 veniva proposto a presidente il dott. Salvatore Fragalà, direttore di divisione del Ministero della sanità;
Visto il proprio decreto n. 205 del 3 marzo 1972 che apporta modifiche al decreto di cui sopra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Salvatore Fragalà è nominato presidente della commissione di cui alle premesse.

La commissione avrà la sua sede in Enna.

Enna, addì 29 maggio 1973

Il veterinario provinciale: VIVONA

(8383)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 171 in data 4 luglio 1972 con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la condotta veterinaria di Ascoli Piceno vacante al 30 novembre 1971;
Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge 29 dicembre 1972 e modificata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Orlandi Vittorio	punti	79,044
2. Galosi Ernesto	»	75,650
3. Ragonici Rosolino	»	67,613
4. Giustozzi Pio Adriano	»	55,000
5. Pandolfi Giuseppe	»	53,000
6. Pauri Alberto	»	48,500
7. Lauriola Luigi	»	43,000
8. Salimbani Ermes	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 25 maggio 1973

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 299 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per la condotta veterinaria di Ascoli Piceno vacante al 30 novembre 1971;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore, tenuto conto della graduatoria di merito;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;
Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

Il prof. Vittorio Orlandi è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 25 maggio 1973

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(8207)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.